

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 18-03-2020

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO.

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di marzo alle ore 15:00 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, in seduta convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Diana Anna Maria Teresa	P	Scanu Antonello	P
Podda Maurizio Antonio	P	Rossu Elisabetta	P
Cruccu Damiano	P	Pistis Mariella	P
Mei Claudio	P	Argiolas Renzo	P
Mei Samuele	P	Linzas Armando	P
Lobina Adriana	P	Lecca Valerio	P
Caredda Cristiana Simonetta	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa.

Il Presidente Diana Anna Maria Teresa assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore 15:00 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Sala delle Adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, come chiarito dal Sindaco in apertura di seduta e già precisato nell'avviso di convocazione prot. 2366 del 12/03/2020, il Consiglio è stato convocato in seduta unica e a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus e che la pubblicità dell'assemblea è garantita tramite diretta video sulla pagina Facebook del Comune di Sant'Anna Arresi;

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10/03/2020 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO":

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianata e Commercio n.23 del 30/11/2011 con il quale il Comune di Sant'Anna Arresi è stato iscritto nell'elenco Regionale delle

Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 della Regione Sardegna;

Considerato che il Comune di Sant'Anna Arresi rappresenta un'importante meta del Turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nel penultimo biennio 2017/2018 (dato Sardegnastatistiche.it), in particolare:

PRESENZE	ANNO 2017	ANNO 2018	MEDIA
Esercizi Alberghieri	55.413	47.462	51.438
Esercizi	12.271	12.146	12.209
extra-Alberghieri			

Considerato altresì che per mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, è opportuno istituire l'imposta di soggiorno;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Considerato in particolare che si è provveduto ad incrementare le risorse finanzairie per la promozione turistica e per il miglioramento della viabilità;

Sentite e informate, pertanto, le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile, espresso in data 11/03/2020, verbale n.2;

Visti i pareri di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Sentiti gli interventi dei consiglieri presenti in aula come risulta dalla registrazione video trasmessa sulla pagina Facebook del Comune;

con votazione palese unanime (presenti 12, assente 1, votanti e favorevoli 12)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di istituire a partire dall'anno 2020 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
- 2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio
- 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Preso atto inoltre che a causa di mero errore materiale nell'art. 4, comma 3 del suddetto Regolamento è stato indicato, ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'imposta, il periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, anziché il periodo corretto, compreso tra il 1°gennaio e il 31 marzo;

sempre con votazione unanime e palese dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di dover apportare tale correzione all'art. 4, comma 3 del Regolamento in oggetto, stabilendo che: "E' esclusa l'applicazione dell'imposta nelle strutture ricettive del Comune di Sant'Anna Arresi per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno".
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMM 1 e ART 147 BIS DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARIT	A' CONTAB.

Data: 11-03-2020	Il Responsabile del servizio Cogotti Rita
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARIT	A' TECNICA
Data: 11-03-2020	Il Responsabile del servizio Cogotti Rita

Il presente verbale viene così sottoscritto	
Il Presidente Diana Anna Maria Teresa	Il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa
ATTESTATO	O DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione Comune a partire dal . Li,	viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
	IL SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa
[]ESECUTIVA IL SEGRET Frau Adalgisa	CARIO COMUNALE
[]ANNULLATA	